

Nuovo Regolamento europeo DPI, arrivano dall'Europa le nuove regole sui dispositivi di protezione individuale



Publicato il nuovo Regolamento europeo DPI (dispositivi di protezione individuale) che definisce le norme e i requisiti per la circolazione all'interno dell'Unione europea.

Sulla Gazzetta europea del 31 marzo 2016, è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui DPI (dispositivi di protezione individuale).

Il Regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio a decorrere dal 21 aprile 2018; gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

L'obiettivo del regolamento è assicurare che i DPI immessi sul mercato soddisfino determinati requisiti (allegato II), che offrano un livello elevato di protezione degli utilizzatori e garantiscano il funzionamento del mercato interno; definisce dunque norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione europea.

Il Regolamento DPI entra in vigore il **20 aprile 2016** e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018.

Campo di applicazione

Il nuovo Regolamento sui DPI si applica ai seguenti dispositivi:

- dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza
- componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva

Non si applica ai DPI:

- progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico
- progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive
- progettati per l'uso privato per proteggersi da:
 - condizioni atmosferiche non estreme
 - umidità e acqua durante la rigovernatura
 - da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri
 - per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori

Categorie di rischio e suddivisione dei DPI

La classificazione dei DPI è effettuata per categorie di rischio:

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

1. lesioni meccaniche superficiali
2. contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua

3. contatto con superfici calde che non superino i 50 °C
4. lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole)
5. condizioni atmosferiche di natura non estrema

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

1. sostanze e miscele pericolose per la salute
2. atmosfere con carenza di ossigeno
3. agenti biologici nocivi
4. radiazioni ionizzanti
5. ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C
6. ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore
7. cadute dall'alto
8. scosse elettriche e lavoro sotto tensione
9. annegamento
10. tagli da seghe a catena portatili
11. getti ad alta pressione
12. ferite da proiettile o da coltello
13. rumore nocivo

Clicca [qui](#) per scaricare il nuovo Regolamento europeo sui DPI

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it".